

**AREA DIRIGENZA SANITARIA - ACCORDO SINDACALE AZIENDALE**

**CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DERIVANTE DA  
PROVENTI DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (RESIDUI anni 2018 e 2019)**

Richiamati

- l'art. 116 comma 2, lett. i) del CCNL 19 dicembre 2019 che testualmente recita: "un'ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) così come previsto dall'art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM del 27/3/2000. Dalla ripartizione del fondo previsto dalla disposizione normativa da ultimo citata, non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale".

- l'art. 5 lettera e) del Decreto Presidente Consiglio Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"

- l'atto aziendale per la regolamentazione della attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 38 in data 11 febbraio 2015, che all'art. 18 disciplina la costituzione del fondo di perequazione per il personale della dirigenza sanitaria, destinato alla perequazione retributiva dei dirigenti appartenenti a discipline e unità operative impossibilitate, o con possibilità limitata, all'esercizio di attività libero professionale diretta, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza;

- l'accordo sindacale aziendale del 12.04.2021 con cui le parti hanno concordato di suddividere i residui non spesi accantonati al 31.12.2018 (per l'ammontare di € 685.049,22) fissando i seguenti parametri per distribuire la quota di perequazione da liquidare una tantum ai dirigenti sanitari presenti alla data di sottoscrizione del citato accordo:

- a) € 2.500 ai dirigenti sanitari appartenenti a discipline e unità operative impossibilitate o con possibilità limitata all'esercizio di attività libero - professionale diretta, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza; sono considerati all'interno di tale raggruppamento i dirigenti sanitari afferenti alle seguenti articolazioni aziendali:  
Dipartimento di Sanità pubblica,  
Dipartimento Cure primarie,  
Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza,  
Anestesia e Rianimazione,  
Farmacia ospedaliera e territoriale,  
Staff alla Direzione generale,  
Direzione di Presidio ospedaliero,  
con esclusione di coloro che nell'anno 2020 hanno percepito compensi derivanti da Alp o Similalp;
- b) € 1.250 ai dirigenti sanitari che, non rientrando nel precedente gruppo a) e che, pur potendo accedere alla libero professione, non l'hanno esercitata e non hanno percepito alcun compenso da Alp o Similalp, non avendo concorso nell'anno 2020 alla costituzione del fondo in oggetto;
- c) ai dirigenti sanitari che hanno svolto nel 2020 attività in regime di libera professione o reso prestazioni aggiuntive, ricevendo compensi complessivamente inferiori alla quota di € 2.500, è riconosciuta una quota fino a concorrenza della medesima;

rilevato che, dopo la ripartizione agli aventi diritto, per effetto delle condizioni stabilite dall'accordo 12.04.2021 circa l'effettiva presenza in servizio e la sussistenza di saldo orario positivo, risultano non spesi € 153.373,27 rispetto all'ammontare di € 685.049,22;

dato atto che sul Fondo di Perequazione risultano altresì residui non spesi relativi all'anno 2019 per un ammontare di € 73.450,25;

VLL FPL *ferando Ulla*

*Andro Anka*  
FASSED *[signature]*

*[signature]*



## LE PARTI CONCORDANO

1) di ripartire la somma complessiva di € 226.823,52 (residui Fondo di perequazione 2018-2019) attribuendo una quota integrativa rispetto ai dirigenti di cui in premessa, così come di seguito riportato:

- ai dirigenti di cui alle lettere a) e c): € 1.000
- ai dirigenti di cui alla lettera b): € 500

2) di confermare che i proventi "assimilabili", quindi concorrenti, ai fini di determinare la misura effettiva da liquidare a ciascun partecipante, sono:

- ALP ambulatoriale e di ricovero;
- attività aggiuntiva richiesta dall'Azienda ad integrazione dell'attività istituzionale;
- partecipazione ai proventi aziendali per attività professionali richieste da terzi;
- attività di consulenza

3) di confermare che, ai fini della ripartizione:

- le quote da riconoscere agli aventi diritto sono rapportate in proporzione all'effettiva presenza in servizio nell'anno 2020 e cioè attribuibili ai soli dirigenti la cui presenza in servizio risulta essere almeno pari a 1 mese;
- i dirigenti devono avere un saldo ore positivo alla data del 31.12.2020;
- sono esclusi i dirigenti a tempo parziale e con rapporto di lavoro non esclusivo;

4) di rinviare a contrattazione da effettuarsi nel 2022, la ripartizione delle quote del Fondo di perequazione che risulteranno accantonate e non spese relativamente al 2020 e 2021.


Ferrara, 14.09.2021

### LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

LA DIREZIONE AZIENDALE



LE OO.SS. AREA DIRIGENZA SANITARIA



ULL FPL Leonardo Ugo

FP CGIL

